

**Criteria e modalità per l'assegnazione delle borse di studio, L. n. 62/2000, a.s. 2007/2008, a sostegno della spesa per l'istruzione primaria e secondaria.**

## **CONDIZIONI GENERALI**

La domanda per l'assegnazione delle borse di studio, L. n. 62/2000, a.s. 2007/2008 deve essere presentata

**Dal 1 al 30 settembre 2008**

avvalendosi della medesima procedura informatica, relativa alla compilazione, inoltro e gestione della domanda, già prevista per la richiesta della Dote scuola a.s. 2008/2009, disponibile esclusivamente in formato elettronico sul sito di Regione Lombardia:

<http://www.dote.regione.lombardia.it>

Per le modalità operative di dettaglio si rinvia quindi al sito medesimo.

La domanda può essere compilata e presentata presso il comune di residenza, che garantisce supporto informativo e necessaria assistenza.

La domanda è redatta sotto forma di autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La Regione si riserva la possibilità di effettuare controlli, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla veridicità sia della dichiarazione relativa alla frequenza della scuola, sia dei dati relativi alle condizioni economiche dichiarate.

In caso di dichiarazione mendace la borsa di studio assegnata verrà revocata.

A seguito dell'istruttoria, i richiedenti in possesso dei requisiti di ammissione all'assegnazione della borsa di studio sono inseriti in apposito elenco, redatto in ordine crescente di reddito, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Tale elenco è approvato con decreto, pubblicato in estratto sul BURL e sul sito Internet di regione Lombardia <http://www.regione.lombardia.it>.

## **BENEFICIARI DELL'INTERVENTO**

Possono presentare richiesta per l'accesso al beneficio, ai sensi della legge n. 62/2000, le famiglie degli alunni residenti in Lombardia, iscritti e frequentanti scuole statali e paritarie primarie (ex elementari), secondarie (ex medie e superiori), aventi sede in Lombardia o nelle regioni confinanti e frequentate da studenti lombardi in riferimento al pendolarismo scolastico. Si intende per studente pendolare l'alunno che al termine delle lezioni rientra quotidianamente alla propria residenza.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal genitore o dagli altri soggetti che rappresentano il minore, ovvero dallo stesso studente se maggiorenne e fiscalmente indipendente. Per soggetti che rappresentano i minori si intendono tutti coloro, purché persone fisiche, a cui il minore è affidato con atto del Tribunale dei minorenni.

## **CONDIZIONI DI REDDITO**

Per l'anno scolastico 2007/2008 le condizioni di reddito devono corrispondere ad un ISEE non superiore ad **€ 15.458,00**.

Se il richiedente è uno studente maggiorenne sarà considerato indipendente, e pertanto non si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine

bensì di quella derivante dal nuovo nucleo familiare, qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:

- residenza, risultante dall'evidenza anagrafica, esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, stabilita da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda;
- indicatore della condizione economica dello studente richiedente, che deve derivare esclusivamente da redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiore a € 6.500,00 annui, con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Nel caso non si verificano le condizioni sopra richiamate si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.

## **SPESE AMMISSIBILI**

**Spese per la frequenza:** rientrano tra queste spese le rette di frequenza e i contributi obbligatori richiesti dalle scuole per la partecipazione ai corsi ordinari di studio ed in generale alle attività curricolari, didattiche e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa del singolo istituto, ivi comprese le gite di istruzione, con esclusione delle attività complementari, del doposcuola, dei corsi di recupero. Non rientrano le tasse di iscrizione a destinazione statale.

**Spese per i trasporti:** rientrano in tale categoria gli eventuali contributi richiesti dal Comune, anche attraverso l'impresa concessionaria, per il trasporto degli alunni, nonché gli abbonamenti a tariffa agevolata sulle linee pubbliche di trasporto urbano od extraurbano, limitatamente al periodo di attività scolastica; sono da escludere costi sostenuti individualmente dalla famiglia e/o dallo studente per l'uso di mezzi privati di trasporto.

**Spese per le mense:** sono ammissibili esclusivamente le spese per la mensa scolastica gestita direttamente o tramite convenzione dall'ente locale o dalla scuola.

**Spese per sussidi scolastici:** si riferiscono ai materiali per la facilitazione dell'apprendimento e ad esclusivo uso scolastico ed il cui costo è posto integralmente o parzialmente a carico degli alunni. Sono pertanto ammesse spese per dispense, fotocopie, materiale didattico di uso collettivo a disposizione del docente nell'espletamento della propria funzione e la cui attestazione di pagamento è rilasciata dalla scuola. Sono altresì ammesse spese per sussidi scolastici quali dizionari, vocabolari, atlanti storici e geografici, manuali ecc., materiale di cancelleria, come quaderni, gomme matite, strumenti di uso individuale per lo svolgimento delle esercitazioni presso la scuola quali righe, squadre, compassi ecc. purché avvenute nel corso dell'anno scolastico di riferimento e delle quali ne sia detenuta idonea documentazione d'acquisto. Sono esclusi i libri di testo, per i quali si interviene con altro provvedimento, l'abbigliamento, gli zaini, le borse ecc., in quanto non di esclusivo uso scolastico, i personal computer, gli strumenti musicali, salvo quelli previsti per le normali attività di orientamento musicale. **Causa la varietà di sussidi, che possono essere richiesti dalle scuole e dei loro costi, si stabilisce che il tetto massimo di costi ammissibili e documentabili non può superare € 100,00 per la scuola primaria, € 200,00 per la scuola secondaria di I grado (ex scuola media inferiore) e € 350,00 per la scuola secondaria di II grado (ex scuola superiore).**

## **IMPORTO DELLE BORSE DI STUDIO**

L'importo delle borse di studio sarà commisurato al **30%**, elevabile a seconda della disponibilità di risorse fino alla copertura totale, delle spese ammissibili sostenute e documentabili, con un tetto massimo di:

- € 516,46 per la scuola primaria;
- € 774,69 per la secondaria di I grado (ex scuola media inferiore);
- € 1.032,91 per la secondaria di II grado (ex scuola superiore).

Il tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta per l'accesso alla borsa di studio, come stabilito dal DPCM 14 febbraio 2001, n. 106, è di **€ 51,65**.

**La borsa di studio, di cui al presente provvedimento, è compatibile e cumulabile con analoghi provvedimenti di enti locali o della stessa Regione Lombardia, pur riferendosi allo stesso anno scolastico, nei limiti, per quanto riguarda il buono scuola, di quanto da questo previsto in ordine alla cumulabilità.**